

Prot. n. 34/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 11 Febbraio 2017

Oggetto: **Nuovo incentivo "Occupazione giovani" – Decreto Direttoriale 2 dicembre 2016.**

Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro viene previsto un nuovo incentivo in favore dei datori di lavoro che, nel corso del 2017, assumono giovani dai 16 ai 29 anni di età iscritti alla Garanzia Giovani.

L'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha pubblicato sul proprio portale web (<http://www.anpal.gov.it>) il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro prot. 39/394 del 2 dicembre 2016, con il quale viene previsto un nuovo incentivo per favorire l'occupazione dei giovani dai 16 ai 29 anni di età.

Nel riprodurre in allegato il testo del citato decreto, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti, con riserva di tornare sull'argomento ad esito delle istruzioni che verranno diramate dall'INPS, cui è affidata la completa gestione dell'incentivo.

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE- L'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono, nell'arco temporale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni, che:

- se minorenni, abbiano assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- non siano inseriti in percorsi di studio e formazione;
- siano disoccupati ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (v. Circolare n. 410 del 19/10/2016);
- siano iscritti al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Allo stato attuale, non sono previste altre misure incentivanti per l'inserimento in tirocinio o al lavoro, sul territorio piemontese, di soggetti iscritti alla Garanzia Giovani, in quanto:

- sono esaurite già da tempo le risorse che erano state stanziare, a livello regionale, per il cofinanziamento delle indennità di tirocinio;
- non è più possibile accedere all'incentivo denominato "Super bonus occupazione" in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato di tirocini attivati nell'ambito della Garanzia Giovani, in quanto la fruizione di tale beneficio (bonus da 3.000 a 12.000 euro) era correlata ad assunzioni da effettuarsi tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2016, con riferimento a giovani che avessero avviato e/o concluso il tirocinio entro il 31 gennaio 2016;
- è in scadenza il prossimo 31 gennaio 2017 il diverso e specifico incentivo previsto in caso di assunzione diretta, a tempo indeterminato o a termine per almeno sei mesi, di soggetti iscritti alla Garanzia Giovani (bonus fino ad un massimo di 6.000 euro), peraltro non fruibile per assunzioni effettuate sul territorio piemontese, non essendo stato inserito nel Piano di attuazione regionale della Garanzia.

Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo (v. più avanti), il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente:

- il Ministero del Lavoro interessa la Regione di adesione o (in caso di scelta plurima) quella ove ha sede il posto di lavoro;
- la Regione così individuata procede nei successivi quindici giorni alla presa in carico;
- decorsi inutilmente i quindici giorni, il Ministero procede alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane (è fatto salvo l'obbligo della competente Regione di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati).

ASSUNZIONI INCENTIVATE- Il beneficio spetta per le assunzioni:

- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- con contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari almeno a sei mesi.

L'incentivo viene riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

È escluso nelle ipotesi di assunzioni con contratto di lavoro domestico o accessorio.

IMPORTO DELL'INCENTIVO- Nei casi di assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di € 8.060 annui per ogni giovane assunto.

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari almeno a sei mesi, l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale carico del datore di lavoro, esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di € 4.030 annui per ogni giovane assunto.

Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, il suindicato massimale viene proporzionalmente ridotto..

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.

LIMITI PER LA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO– In via generale, l'incentivo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

Può tuttavia essere fruito oltre tali limiti qualora l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero nei casi in cui il posto o i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Per i giovani di età compresa fra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere riconosciuto solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, il giovane versi in una delle seguenti condizioni:

- sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013;
- non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'ISTAT e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del citato Decreto Ministeriale 20 marzo 2013.

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI– L'agevolazione di cui trattasi non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

MODALITA' PROCEDURALI– Al fine di fruire dell'incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS,

esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che verranno definite dall'Istituto.

L'INPS:

- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma "Garanzia Giovani";
- accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

AUTORIZZAZIONE DELL'INCENTIVO E LIMITI DI SPESA – L'INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili (pari a 200 milioni di euro), sulla base della valutazione "ex ante" del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Istituto autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)